Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 *aprile* 1948
registrato alla Corte dei conti il 9 *luglio* 1948
registro Presidenza n. 17, *foglio n.* 254.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

In commutazione della medaglia di bronzo concessa con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 aprile 1947; registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1947, registro Presidenza n. 8, foglio n. 305.

GANDINO Francesco di Umberto e fu Guglielminetti Laura, nato a Torino nel 1922, partigiano combattente *(alla memoria)*. — Animato da pura e nobile fede, sebbene ammalato chiedeva

ed otteneva di partecipare alla lotta di liberazione. Catturato dal nemico durante una difficile azione di guerra e costretto con minaccia di morte a prestare servizio con i nazifascisti, disertava dopo poco tempo portando con sè numerosi soldati italiani già destinati alla deportazione. Ripreso il suo posto nelle file partigiane partecipava ai combattimenti per la difesa di Alba e, alla testa dei suoi uomini, dopo aver valorosamente sostenuto l'impeto nemico, passava al contrattacco infliggendo dure perdite all'avversario. Dopo più ore di estenuante ed impari lotta, a causa della febbre che lo bruciava, cadeva al suolo fiaccato nel corpo ma non domo nello spirito. Trasportato in un luogo di cura esalava l'ultimo respiro dopo aver rivolto alla Patria parole d'amore e di fede. — Alba, gennaio 1944 aprile 1945.

(2786)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 521.

Approvazione dell'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Gran Bretagna effettuato in Roma il 26 novembre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 466;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto, con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna con allegato l'Accordo italo-britannico di pagamento in sterline, effettuato in Roma il 26 novembre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 26 novembre 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — BERTONE — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 86. — CARLOMAGNO

Accordo di pagamento fra l'Italia e la Gran Bretagna

Roma, 26 novembre 1948

Signor Ambasciatore,

In relazione alla Sua Nota odierna, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano ha approvato l'intesa testè raggiunta tra i rappresentanti italiani e britannici per abrogare l'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline in data 17 aprile 1947, e per sostituirlo con un Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline, valido fino al 30 giugno 1949, le cui disposizioni sono contenute nell'allegato alla Nota di Vostra Eccellenza, e, nel testo italiano, in allegato alla presente.

Pertanto ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che la Sua Nota e la presente costituiscono un accordo fra i nostri due Governi in tale materia, il quale entra immediatamente in vigore.

Con l'occasione, Signor Ambasciatore, ho l'onore di confermarLe i sensi della più alta considerazione.

SFORZA

A S. E. Sir Victor V. A. L. MALLET
K. C. M. G., C. V. O.
Ambasciatore di Sua Maestà Britannica ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ALLEGATO

Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline

Art. I

i) Tutti i pagamenti commerciali e finanziari tra i residenti in Italia e i residenti negli « Scheduled Territories » debbono essere regolati in sterline.

ii) I pagamenti dovuti a, oppure da, residenti negli « Scheduled Territories » che debbono necessariamente essere effettuati in lire, saranno regolati mediante l'acquisto o la vendita di sterline da parte dei residenti in Italia sulla base dei corsi quotati in conformità con le disposizioni dell'art. II.

iii) Tutti gli altri pagamenti espressi in monete che non siano la sterlina e la lira, i quali debbono essere regolati in sterline, dovranno essere convertiti e regolati in sterline sulla base dei tassi ufficiali di Londra.

Art. II

L'Ufficio Italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come l'« Ufficio »), nella sua qualità di agente del Governo italiano, quoterà corsi di acquisto e di vendita della sterlina che saranno collegati ai corrispondenti corsi effettivi per il dollaro U. S. sulla base del tasso medio della Banca di Inghilterra per il dollaro U. S.

Art. III

Tutti i pagamenti in sterline a residenti in Italia, che i residenti negli « Scheduled Territories » o in Paesi al di fuori degli « Scheduled Territories » sono autorizzati a fare all'Italia ai termini delle disposizioni di controllo valutario in vigore nel Regno Unito, dovranno essere fatti mediante accreditamento nei conti italiani.

Art. IV

i) L'Ufficio dovrà sulla base dei corsi quotati in conformità con le disposizioni dell'articolo II:

a) acquistare, qualora richiesto, le sterline trasferite a credito di qualsiasi conto italiano contro pagamento del controvalore in lire;

b) vendere a residenti in Italia le sterline a sua disposizione che possano occorrere per qualsiasi pagamento che i residenti in Italia sono autorizzati a fare a residenti negli « Scheduled Territories » ai termini delle disposizioni di controllo valutario in vigore di volta in volta in Italia.

ii) Il Governo italiano non limiterà la disponibilità delle lire derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti negli « Scheduled Territories » al fine di effettuare pagamenti in favore di residenti in Italia.

Art. V

i) Il Governo del Regno Unito non limiterà la disponibilità delle sterline esistenti a credito di qualsiasi conto italiano per trasferimenti ad altri conti italiani o a residenti negli « Scheduled Territories ».

ii) Il Governo del Regno Unito non limiterà le disponibilità delle sterline a disposizione dell'Ufficio per fare pagamenti per transazioni correnti a residenti in quei Paesi fuori dell'Italia e degli « Scheduled Torritories » quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca d'Inghilterra nella loro qualità di agenti dei rispettivi Governi.

Art. VI

Il Governo italiano non porrà restrizioni all'accettazione da parte di residenti in Italia di sterline provenienti da residenti negli « Scheduled Territories » e, per quanto riguarda transazioni correnti, di sterline provenienti da residenti in quei Paesi fuori dell'Italia e degli « Scheduled Territories » quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca di Inghilterra nella loro qualità di agenti dei rispettivi Governi.

Art. VII

Le sterline detenute dall'Ufficio potranno essere tenute e investite soltanto nel modo che potrà essere convenuto con la Banca di Inghilterra.

Art. VIII

L'Ufficio e la Banca di Inghilterra, nella loro qualità di agenti dei rispettivi Governi, si manterranno in contatto per esaminare tutte le questioni tecniche derivanti dal presente Accordo.

Art. IX

L'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo del Regno Unito, relativo ai pagamenti in sterline, di cui allo scambio di lettere effettuato in Roma il 17 aprile 1947, viene abrogato.

Art. X.

Agli effetti del presente Accordo:

a) l'espressione « Scheduled Territories » avrà il significato ad esso di volta in volta conferito dalle disposizioni della Legge sul controllo valutario (Exchange Control Act 1947) del Regno Unito;

b) l'espressione « Italia » significherà « la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino »;

c) l'espressione « conto italiano » significherà un conto di un residente in Italia che nel momento è riconosciuto dalla Banca di Inghilterra come un conto italiano agli effetti del presente Accordo.

Art. XI

Finchè non sarà istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta separata, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai residenti del Territorio Libero nello stesso modo che ai residenti in Italia subordinatamente, tuttavia, a qualsiasi accordo che potrà essere concluso tra l'Italia ed il Territorio Libero.

Art. XII

Il presente Accordo, che è suscettibile di revisione e adeguamento previe consultazioni tra i Governi contraenti, entrerà in vigore il 26 novembre 1948 e resterà in vigore fino al 30 giugno 1949. Esso potrà essere prorogato previa intesa tra i Governi contraenti.

Rome, 26th November 1948

Your Excellency,

As a result of the discussions which have recently taken place in Rome between representatives of the Italian Government and of His Majesty's Government in the United Kingdom, agreement has been reached to abrogate the Anglo-Italian Sterling Payments Agreement of the 17th Aprile 1947 and to replace it by an Anglo-Italian Sterling Payments Agreement valid until 30th June 1949. The provisions of this Agreement are set out in the Annex attached to this Note.

I have the honour to inform Your Excellency that these provisions have been approved by His Majesty's Government in the United Kingdom for their part and I understand that they have similarly been approved by the Italian Government. I therefore have the honour to propose that the present Note, together with your reply to the effect that these provisions are likewise acceptable to the Italian Government, shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments on this matter; the Agreement to take effect forthwith.

I have the honour to be, with the highest consideration, Your Excellency's most obedient, humble Servant

V. A. L. Mallet

His Excellency
Count Carlo Sforza
Minister for Foreign Affairs - Rome

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Annexe

Anglo-Italian sterling payments agreement

Article I

(i) All trade and financial payments between residents of Italy and residents of the Scheduled Territories shall be settled in sterling.

(ii) Payments due to or from residents of the Scheduled Territories which must necessarily be made in lire shall be settled by the purchase or sale of sterling by residents of Italy on the basis of the rates quoted in accordance with Article II.

(iii) All other payments expressed in currencies other than sterling and lire which are due to be settled in sterling shall be converted into and settled in sterling on the basis of the official rates in London.

Article II

The Ufficio Italiano dei Cambi (hereinafter referred to as « The Ufficio »), acting as agent of the Italian Government, shall quote buying and selling rates for sterling which shall be related to the corresponding effective rates for the United States dollar at the Bank of England's middle rate for the United States dollar.

Article III

All sterling payments to residents of Italy which residents of the Scheduled Territories or of countries outside the Scheduled Territories are permitted to marke to Italy under the Exchange Control Regulations in force in the United Kingdom shall be made to Italian Accounts.

Article IV

(i) The Ufficio shall, on the basis of the rates quoted in accordance with Article II:

(*a*) purchase, when required, sterling transferred to the credit of any Italian Account against disbursement of the lire equivalent;

(*b*) sell to residents of Italy such sterling at its disposal as may be required for any payments which residents of Italy are permitted to make to residents of the Scheduled Territories under the Exchange Control Regulations in force in Italy from time to time.

(ii) The Italian Government shall not restrict the availability of any lire arising from permitted current transactions and accruing to residents of the Scheduled Territories for making payments to any resident of Italy.

Article V

(i) The Government of the United Kingdom shall not restrict the availability of sterling standing to the credit of any Italian Account for transfer to any other Italian Account or to residents of the Scheduled Territories.

(ii) The Government of the United Kingdom shall not restrict the availability of sterling at the disposal of the Ufficio for making payments in respect of current transactions to residents of such countries outside Italy and the Scheduled Territories as may be agreed between the Bank of England and the Ufficio acting as Agents of their respective Governments.

Article VI

The Italian Government shall not restrict the acceptance by residents of Italy of sterling from residents of the Scheduled Territories and, in respect of current transactions, from residents of such countries outside Italy and the Scheduled Territories as may be agreed between the Bank of England and the Ufficio acting as Agents of their respective Governments.

Article VII

Any sterling held by the Ufficio shall be held and invested only as may be approved by the Bank of England.

Article VIII

The Bank of England and the Ufficio, as Agents of their respective Governments, will maintain contact on all technical questions arising out of the present Agreement.

Article IX

The Agreement between the Government of the United Kingdom and the Italian Government relating to Sterling Payments constituted by the letters exchanged in Rome on the 17th Aprile 1947 is abrogated.

Article X

For the purposes of the present Agreement:

(*a*) the expression « the Scheduled Territories » shall have the meaning from time to time assigned to it under the United Kingdom Exchange Control Act, 1947;

(*b*) the expression « Italy » shall mean « the Italian Republic and the Republic of San Marino »;

(*c*) the expression « Italian Account » shall mean an account of a resident of Italy which is for the time being recognised by the Bank of England as an Italian Account for the purposes of the present Agreement.

Article XI

The provisions of this Agreement shall, pending the establishment of a separate currency in the Free Territory of Trieste, apply to residents of the Free Territory in the same manner as to residents of Italy, subject, however, to any agreement which may be entered into by Italy and the Free Territory.

Article XII

The present Agreement, which shall be subject to review and adjustment after consultation between the contracting Governments, shall come into force on the 26th November 1948, and shall remain in force until 30th June 1949. It may be extended by prior agreement between the contracting Governments.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Cepparulo Vincenzo fu Matteo e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Cepparulo Vincenzo di Matteo, livellario al comune di Castelvolturno, partita n. 144, foglio di mappa n. 32, particelle nn. 18, 36, per la superficie di Ha. 2.15.39 e con l'imponibile di L. 258,47.

Il fondo è diviso in due appezzamenti:

il primo, corrispondente alla particella n. 18 del foglio di mappa n. 32, confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la proprietà Aveta Francesco fu Raffaele ed altri, salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella n. 36 dello stesso foglio di mappa, confina con la strada vicinale

« Seponi con Casella » con le proprietà Traettino Giuseppe fu Rocco ed altri, D'Angelo Maria Giuseppa e fratelli fu Crescenzo, Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro, Segretario di Stato, per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000 (venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 72. — GIORDANI

(3349)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cannella » sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 19 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Cannella » riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Parrocchia di Cancello Arnone goduta dal sacerdote Luciano Simone fu Giuseppe partita 291, foglio di mappa n. 13, particella n. 11, foglio di mappa n. 14, particella nn. 23, 25, foglio di mappa n. 17, particella nn. 2, 16, per la superficie di Ha. 8.62.04 e con l'imponibile di L. 1.055,93.

Il fondo è costituito da cinque appezzamenti che confinano:

il primo, corrispondente alla particella n. 25 del foglio di mappa n. 14, con le proprietà Nardelli Rosalia di Antonio, Iorio Donatina di Gennaro, Ciorro Antonio di Benedetto, Raimondo Gelsomina fu Biagio, Cicala Alessio di Giuseppe, Della Valle Tedolinda e Teresina ed altri, con la ferrovia, con la strada vicinale della Parrocchia, con la strada comunale Cessano, salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella n. 23 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà Iorio Donatina di Gennaro, Ciorro Benedetto di Tomaso, De Micco Salvatore fu Damiano, Cicala Alessio di Giuseppe, Raimondo Gelsomina fu Biagio, Ciorro Antonio di Benedetto, con la ferrovia, salvo se altri;

il terzo, corrispondente alla particella n. 11 del foglio di mappa n. 13, con le proprietà Viola Tullio fu Giovanni Battista, Beatrice Emilio ed Alfonso ed altri, salvo se altri;

il quarto, corrispondente alla particella n. 2 del foglio di mappa n. 17, con la proprietà Ricciardi Oreste fu Augusto ed altri, Branco Nicola fu Giovanni, con il canale diversivo delle colmate, salvo se altri;

il quinto, corrispondente alla particella n. 16 del foglio n. 17, con le proprietà Branco Nicola, con la strada di bonifica lungo il diversivo delle colmate, con l'argine del fiume Volturno, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Cannella » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 87.000 (ottantasettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 85. — GIORDANI

(3346)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 22 dicembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello », di pertinenza, come dagli atti, della ditta Reccia Michele di Cristoforo e Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Reccia Michele di Cristoforo livellario alla Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo della Annunziata, alla partita n. 875, foglio di mappa n. 31, particella n. 75, per la superficie di Ha. 0.50.14 e con l'imponibile di L. 95,26.

Detto fondo confina con le proprietà Coppola Nicola di Tommaso, Reccia Cristoforo fu Cristoforo, Pignata Enrico di Giovanni, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro, Segretario di Stato, per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 88. — GIORDANI

(3347)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Corvino Pasquale fu Carlo e Pellegrino Giovannina fu Francesco, coniugi, livellari alla Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Corvino Pasquale fu Carlo per 1/10 e Pellegrino Giovannina fu Francesco per 9/10, coniugi, livellari alla suindicata Congrega di carità, partita n. 217, foglio di mappa n. 31, particella n. 19, per la superficie di Ha. 2.55.41 e con l'imponibile di L. 485.28.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, Arbitrio Vincenzo fu Andrea, Coppola Felice di Tommaso, Radeschi Carmela ved. Papararo ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduta il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 86. — GIORDANI

(3348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per gli emigranti durante il terzo quadrimestre 1949

Il Ministero degli affari esteri Direzione generale dell'emigrazione, viste le proposte dei vettori di emigranti e sentiti i prescritti pareri dei competenti organi consultivi, ha determinato che:

1. — I noli massimi di terza classe in dormitorio od in cabine con più di sei posti, per gli emigranti delle navi di qualsiasi bandiera, autorizzate al servizio dell'emigrazione e dirette alle destinazioni appresso indicate sono quelli segnati a fianco di ciascuna:

Sud America:

Brasile	Lit. 130.000
Plata (Argentina e Uruguay)	» 140.000

Centro America Sud Pacifico:

La Guayra	Lit. 130.000
Barranquilla Cristobal	» 140.000
Buenaventura / Punà Quayaquil	» 175.000
Callao Habana	» 190.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 215.000

Centro America Alto Pacifico:

Punta Arenas di Corinto La Libertad San Josè de Guatemala	Lit. 175.000
Los Angeles San Francisco	» 210.000
Vancouver	» 220.000

Sud Africa:

Mombasa - Zanzibar	Lit. 118.000
Beira	» 122.000
Durban	» 125.000

Australia:

Freemantle	Lit. 225.000
Melbourne	» 230.000
Sidney	» 235.000

2. — Per i piroscafi riconosciuti di categoria superiore, tipo « Conte Grande » e « Conte Biancamano », è confermata la maggiorazione di nolo di L. 15.000; così che il nolo massimo per le sistemazioni in dormitorio di tali piroscafi è:

pel Brasile	Lit. 145.000
pei paesi del Plata	» 155.000

3. — Per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, un armadietto per ciascun convivente ed almeno un lavandino con acqua corrente, è consentito un sopranolo di L. 10.000 a posto qualunque sia la categoria del piroscafo e la destinazione.

Per le cabine di tipo speciale intercambiabili, che abbiano doccie e W.C. privati, esistenti sui piroscafi « Conte Grande » e « Conte Biancamano » è consentito un sopranolo di L. 10.000 a posto in aggiunta a quello approvato per le cabine comuni.

I noli predetti ed i relativi sopranoli saranno validi per tutto il terzo quadrimestre del 1949.

4. — Per la linea del Nord America, mentre si fa riserva di stabilire il nolo d'imperio, si consente, in via di ulteriore esperimento, che ciascuna compagnia continui a praticare il nolo libero commerciale notificato ed attualmente in vigore.

(3351)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia

Con decreto n. 10702, in data 10 agosto 1949 del Ministro per i lavori pubblici, sono state approvate le modifiche apportate all'art. 4 del vigente statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia.

(3353)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roseto Valfortore (Foggia) e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia), Ariano Irpino (Avellino) e Roccanova (Potenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. — Il sig. Bozzelli Luciano fu Liberato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roseto Valfortore (Foggia).

2. — Il sig. Arnese Giovanni fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia).

3. — L'avv. Ciccarelli Mario Federico fu Erminio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino).

4. — Il sig. Arbia Andrea fu G. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccanova (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(3064)

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del citato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Todi;

Dispone:

Il rag. Marini Giunio di Domenico è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi (Perugia), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(3120)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 14 aprile 1948, n. 20464.2/8408, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna;
Vista la nota del prefetto di Ravenna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Aldo Lesi, dimissionario dall'incarico, con il prof. dott. Oreste Ortali, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ravenna, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Aldo Lesi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, il prof. dott. Oreste Ortali, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3302)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per il concorso ai posti di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 50665/20400.12.48, in data 17 marzo 1949, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli;
Vista la lettera della Prefettura di Napoli n. 9352/San., in data 16 luglio 1949, con la quale è stata segnalata la necessità della sostituzione di uno dei membri della Commissione suddetta;

Decreta:

Il prof. Antonio Pisacane è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli in sostituzione del professore Michele Cassella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Napoli.

Roma, addì 26 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3340)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Trento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Trento in data 31 dicembre 1947, n. 49523, col quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Trento;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Trento è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Zanetti Eugenio, vice prefetto.

Componenti:

dott. Sottoriva Adelmo, veterinario provinciale;
prof. dott. Bardelli Plinio, docente di clinica medica veterinaria;
prof. dott. Marcato Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
dott. Fauri Domenico, direttore del pubblico macello di Rovereto.

Segretario:

dott. Domenico Fabiani.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3298)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo B) indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo *B*);
Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (grado 11°, gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 1° e 2 settembre 1949.

Roma, addì 11 agosto 1949

Il Ministro: PACCIARDI

(3356)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.